

Repertorio n. 54067

Raccolta n. 27682

ATTO DI FUSIONE
(MI-26-255561-SOC-MS)
REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A
MILANO-DP II
il 22/06/2026
n. 62456
serie 1T
€ 200,00

Il giorno ventidue giugno duemilaventisei (**22 giugno 2026**).

In **Milano, via Turati n. 29**.

Avanti a me **dottorssa Simona GUADAGNO**, Notaio con sede in **Milano**, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, sono comparsi:

- Matteo Luigi NEURONI, cittadino svizzero nato a Milano il giorno 26 luglio 1974, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore delegato munito di rappresentanza in nome e per conto della seguente società:

"SYS-DAT S.P.A."

società per azioni quotata con **sede legale** in **Milano (MI) - Via Muzio Attendolo detto Sforza 7/9**, con capitale sociale di euro 1.564.244,00 (unmilionequattrocentosessantaquattromiladuecentoquarantaquattro) interamente versato, **codice fiscale**, Partita IVA e **numero di iscrizione** presso il **Registro delle Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 03699600155** ed iscritta al **R.E.A.** della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi con il numero: MI - **963005**, legittimato ad intervenire al presente atto in virtù di delega conferita con Delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della società in data 25 marzo 2026, con verbale a mio rogito, Repertorio n. 53683, Raccolta n. 27384, regolarmente iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 27 marzo 2026 - **"SOCIETA' INCORPORANTE"** e

- Alessandro TOMASELLI, cittadino italiano nato a Mirano il giorno 21 novembre 1975, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della seguente società:

"BTW INFORMATICA S.R.L."

società a responsabilità limitata con socio unico, con **sede legale** in **Milano (MI), Via Muzio Attendolo detto Sforza 7/9**, con capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., **codice fiscale**, partita IVA e numero di iscrizione presso il **Registro delle Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 07498440960** ed iscritta al **R.E.A.** della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi con il numero: MI - **2536524**, munito degli occorrenti poteri in forza di legge e del vigente Statuto sociale nonché legittimato ad intervenire al presente atto in virtù di mandato conferito con Delibera assunta dall'Assemblea dei soci della società in data 25 marzo 2026, con verbale a mio rogito, Repertorio n. 53684, Raccolta n. 27385, regolarmente iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 27 marzo 2026 - **"SOCIETA' INCORPORATA"**.

Detti comparenti della cui **identità personale, qualifica e poteri** io Notaio sono certo,

PREMETTONO:

A) che le suddette società hanno deliberato – come indicato in maggior dettaglio *sub* lett. C) e D) che seguono - la **fusione per incorporazione** della società **"BTW INFORMATICA S.R.L."** nella società **"SYS-DAT S.P.A."**, ai sensi degli articoli 2501 e ss. del codice civile, sulla base del comune **"Progetto di fusione"**, debitamente redatto ed approvato in data **11 marzo 2026** dagli Organi amministrativi delle società ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, il quale:

- per quanto riguarda la società incorporante "SYS-DAT S.P.A.", è stato depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle imprese in data 11 marzo 2026 con Protocollo camerale n. 143597 / 2026, ed ivi debitamente iscritto in data 13 marzo 2026;

- per quanto riguarda la società incorporanda "BTW INFORMATICA S.R.L.", è stato depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle imprese in data 11 marzo 2026 con Protocollo camerale n. 143596 / 2026, ed ivi debitamente iscritto in data 13 marzo 2026;

B) che la presente fusione per incorporazione si svolge sulla base della documentazione contabile debitamente messa a conoscenza dei soci ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile e che, ai sensi dell'art. 2501-quater ultimo comma del codice civile, nonché in conformità a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla prassi notarile di maggioranza e previsto nel comune Progetto di fusione, non si è reso necessario procedere all'approvazione della **Situazione patrimoniale di fusione**, in quanto i Soci di entrambe le società partecipanti alla fusione hanno debitamente rinunciato. Ai fini repertoriali, si attesta che il valore del patrimonio della Società incorporata è pari ad euro 718.546,00 (settecentodiciottomilacinquecentoquarantasei);

C) che la **Delibera di fusione** della Società incorporante "**SYS-DAT S.P.A.**",

- è stata assunta dal Consiglio di amministrazione della suddetta società in data 25 marzo 2026, con verbale a mio rogito, Repertorio n. 53683, Raccolta n. 27384;
- è stata debitamente registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano DP11 in data 26 marzo 2026 al numero 29136 serie 1T;
- è stata regolarmente iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 27 marzo 2026, Protocollo camerale n. 175950/2026;

D) che la **Delibera di fusione** della Società incorporata "**BTW INFORMATICA S.R.L.**",

- è stata assunta dall'Assemblea dei Soci della suddetta società in data 25 marzo 2026, con verbale a mio rogito, Repertorio n. 53684, Raccolta n. 27385;
- è stata debitamente registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano DP11 in data 26 marzo 2026 al numero 29166 serie 1T;
- è stata regolarmente iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 27 marzo 2026, Protocollo camerale n. 175951/2026;

E) che dalle date di iscrizione di cui alle precedenti lettere C) e D) è trascorso il termine di sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c. e di cui all'articolo 2503 del codice civile in materia di opposizione dei creditori;

F) che ciascuna società partecipante alla presente fusione ha verificato, come *infra* meglio specificato, che nessun creditore sociale abbia proposto opposizione nei termini di legge di cui all'articolo 2503 del codice civile, senza tuttavia poter ancora disporre dei Certificati della Cancelleria presso la competente Corte d'Appello, attestanti formalmente la suddetta circostanza in quanto, alla data del presente atto, le tempistiche d'ufficio stabilite per il rilascio dei Certificati non consentono la materiale disponibilità degli stessi.

I comparanti, nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Incorporante e di Amministratore unico e legale rappresentante della Società Incorporata, rendono pertanto dichiarazione di atto notorio, sostitutiva dell'attestazione del Certificato giudiziale, e, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attestano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la mancata proposizione dell'opposizione dei creditori sociali nel termine di legge, avendo verificato, presso le rispettive sedi sociali, l'insussistenza di notifiche giudiziarie a carico delle società ovvero anche di eventuali dichiarazioni di opposizione in forma stragiudiziale;

G) che la presente fusione per incorporazione può avvenire senza determinazione di concambio, ai sensi della **procedura semplificata** di cui all'art. 2505 del codice civile, in quanto il capitale sociale della "Società Incorporata" è interamente detenuto dalla "Società incorporante";

H) che, come dichiarano i comparanti, alla presente fusione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni e che sono stati e saranno rispettati tutti gli obblighi di legge e di comunicazione ai sensi della vigente normativa previsti in capo alla Società incorporante quale società emittente azioni quotate;

I) che nessuna delle società partecipanti alla fusione si trova nella situazione di cui al

secondo comma dell'art. 2501 del codice civile;

L) che, pertanto, risultano verificate tutte le condizioni di legge per procedere al presente Atto di fusione.

TANTO PREMESSO,

i comparenti, al fine di dare esecuzione alle delibere specificate ai precedenti punti, in nome e per conto delle summenzionate società,

Convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Incorporazione)

1.1 Si procede, con effetto dalla data di cui al successivo articolo 5), alla **fusione** in un unico contesto ed inscindibilmente, così come deliberato dalle società partecipanti alla fusione, regolando la incorporazione come precisato nel prosieguo del presente atto. La società "SYS-DAT S.P.A." incorpora la società "BTW INFORMATICA S.R.L.", mediante l'annullamento senza concambio di tutte le quote della stessa, in quanto il capitale sociale della "Società Incorporata" è interamente posseduto dalla "Società incorporante".

1.2 Il capitale sociale della "Società incorporante" non subirà modifiche in conseguenza della fusione e tutte le quote della "Società incorporata" saranno pertanto annullate senza concambio.

ARTICOLO 2

(Organi sociali e Statuto della "Società incorporante")

2.1 In conseguenza della fusione - come previsto nel comune Progetto di fusione e deliberato dalle rispettive delibere - rimarrà invariato, nella sua attuale tipologia e composizione, l'**Organo amministrativo** della "Società incorporante".

2.2 In conseguenza della fusione - come previsto nel comune Progetto di fusione e deliberato dalle rispettive Assemblee - non varierà lo **Statuto** della Società Incorporante.

2.3 Nessun particolare vantaggio è previsto a favore dei soci ovvero dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

ARTICOLO 3

(Successione universale della "Società incorporante" nei rapporti giuridici e patrimoniali della "Società incorporata")

La Società incorporante "**SYS-DAT S.P.A.**" subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, processuali, contrattuali o extracontrattuali, nonché in tutti i diritti sia di natura civilistica che di natura amministrativa facenti capo alla società incorporata "BTW INFORMATICA S.R.L.".

ARTICOLO 4

(Attuazione della Fusione)

4.1 I comparenti, in qualità di legali rappresentanti delle Società partecipanti alla presente fusione, danno atto che non sono sopravvenute modifiche significative alle risultanze patrimoniali sulla base dei quali si svolge la presente fusione e che il capitale sociale di entrambe le società risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente.

4.2 Gli Organi Sociali della "Società incorporata" cessano dalla funzione a partire dalla data di cui al successivo articolo 5.1, così come cessano dalla carica i rispettivi componenti. L'Organo amministrativo della "Società incorporata" garantisce la massima collaborazione, ove necessario, al fine di rendere nota ai terzi la successione della "Società incorporante" in tutte le posizioni soggettive della "Società incorporata" e di garantire l'assoluta continuità in tutti i rapporti e gli affari correnti alla data di cui al successivo articolo 5.1. L'Organo amministrativo della "Società incorporante" è legittimato, a partire dalla data di cui al successivo articolo 5.1, ad esercitare tutti i diritti e ad adempiere a tutti gli obblighi che facevano capo alla "Società incorporata".

4.3 Il presente atto tiene luogo di ogni assenso necessario da parte dell'Organo amministrativo della "Società incorporata" per l'espletamento di qualsiasi atto civile o

amministrativo inerente alla successione universale della "Società incorporante" alla "Società incorporata" e, per quanto sopra, vale come procura in favore dell'Organo amministrativo della "Società incorporante", e per esso a ciascuno dei suoi singoli componenti, che potrà compiere ogni atto all'uopo necessario. I Pubblici Ufficiali ed i Conservatori dei Pubblici Albi e Registri sono tenuti per legge ad effettuare, previa esibizione di una copia autentica del presente atto (e della documentazione integrativa prescritta dalla normativa vigente), tutte le volture e le annotazioni eventualmente necessarie per dare attuazione al deliberato delle società ed al presente atto di fusione. I componententi specificano che la "Società incorporata" non era titolare di beni immobili ovvero beni mobili registrati di cui siano necessari adempimenti di voltura.

ARTICOLO 5

(Efficacia dell'Atto di fusione)

5.1 In ottemperanza a quanto previsto nel punto 4 del Progetto di fusione e a quanto deliberato dalle società partecipanti alla presente fusione (con particolare riferimento al potere di stabilire nell'atto di fusione che *"gli effetti della fusione decorrano da una data successiva"* all'ultima delle iscrizioni di legge) nonché in conformità al disposto dell'articolo 2504-bis del codice civile, la presente fusione per incorporazione avrà **efficacia**, come segue:

- **ai fini civilistici**, come previsto dall'articolo 2504-bis secondo comma del codice civile, gli effetti giuridici della fusione avranno **efficacia posticipata** a partire dalla data del giorno **1 (primo) luglio 2026 (duemilaventisei)**, fermo restando che l'ultima delle iscrizioni di legge nel Registro delle Imprese dell'Atto di fusione avvenga prima della data suddetta;
- **ai fini contabili** e pertanto ai sensi del numero 6) dell'art. 2501-ter c.c, come previsto dall'articolo 2504-bis terzo comma del codice civile e dal punto 4, ultimo periodo del Progetto di fusione, gli effetti della fusione decorreranno *"a far data dall'inizio dell'esercizio sociale (1° - primo - gennaio) nel corso del quale si produrranno gli effetti giuridici"* e pertanto, presumibilmente, dal primo gennaio 2026;
- **ai fini fiscali** e pertanto anche ai fini di cui all'art. 172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ("TUIR") e s.m.i., gli effetti della fusione decorreranno egualmente *"a far data dall'inizio dell'esercizio sociale (1° - primo - gennaio) nel corso del quale si produrranno gli effetti giuridici"* e pertanto, presumibilmente, dal primo gennaio 2026.

ARTICOLO 6

(Disposizioni finali, Spese)

6.1 Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa.

6.2 Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della "Società incorporante".

Il componente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Del presente atto redatto da persona di mia fiducia e da me Notaio su pagine quattro di fogli due ho dato lettura al componente.

Sottoscritto alle ore dodici e quindici.

Firmato Matteo Luigi NEURONI

Firmato Alessandro TOMASELLI

Firmato Simona GUADAGNO, Notaio

Impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Milano, 25 giugno 2026